

Traduzione<sup>1</sup>

## Trattato d'amicizia tra la Svizzera e la Turchia

Concluso il 19 settembre 1925

Approvato dall'Assemblea federale il 22 aprile 1926<sup>2</sup>

Istrumenti di ratificazione scambiati l'8 aprile 1927

Entrato in vigore il 23 aprile 1927

---

*La Confederazione Svizzera,  
da una parte,  
e  
la Repubblica Turca,  
dall'altra*

animate da eguale desiderio di consolidare i vincoli di costante amicizia, di cui si sono già date delle prove

ed egualmente convinte che le relazioni tra i due Stati mantenute in questo spirito serviranno alla prosperità e al benessere dei due popoli,

hanno risolto di concludere un trattato d'amicizia e a questo scopo hanno designato quali loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno stipulato le seguenti disposizioni:

### **Art. 1**

Vi saranno pace inviolabile e amicizia sincera e perpetua tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca, come pure tra i cittadini dei due Stati.

### **Art. 2**

Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo di stabilire le relazioni diplomatiche tra i due Stati in conformità dei principi del diritto delle genti.

Esse convengono che i rappresentanti diplomatici di ciascuna di esse riceveranno a condizione di reciprocità, nel territorio dell'altra, il trattamento fissato in conformità del diritto internazionale pubblico generale.

CS 11 732; FF 1926 I 4 ediz. ted. e ediz. franc.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 43 101

**Art. 3**

Le Alte Parti Contraenti sono d'accordo di regolare le reciproche relazioni commerciali e consolari, come pure le condizioni di domicilio e di dimora, sui loro rispettivi territori, dei cittadini dell'altra Parte, mediante trattati o accordi ch'esse si riservano di concludere conformemente alle norme del diritto internazionale pubblico generale e sulla base di una perfetta reciprocità.

**Art. 4**

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Berna il più presto possibile. Esso entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione.

*In fede di che*, i plenipotenziari delle due Parti hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Ginevra, il diciannove settembre millenovecento venticinque.

Motta

T. Rouschdi  
Mehmed Munir